

## **PROVVEDIMENTO DI REGOLAMENTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ VIDEOCONFERENZA.**

### **Art. 1. Oggetto**

1. Il presente provvedimento regola lo svolgimento, in modalità videoconferenza, delle riunioni della Giunta Comunale.
2. Ai fini del presente provvedimento sono definite "sedute in modalità videoconferenza" le riunioni della Giunta che si svolgono quando uno o più componenti siano collegati in videoconferenza, anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede della casa comunale.
3. Per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonati oppure via internet o satellite).

### **Art. 2. Requisiti tecnici minimi per le sedute in modalità videoconferenza**

1 La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Organo collegiale in modalità videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire: - la segretezza della seduta; - l'identificazione degli intervenuti; - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale sia in presenza presso la sede che da remoto e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito; - la visione degli atti della riunione; - lo scambio di documenti; - la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione; - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

### **Art. 3. Convocazione delle sedute**

1. La convocazione delle adunanze per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità di videoconferenza deve essere comunicata preventivamente, a cura del Sindaco, a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste per la convocazione delle adunanze in presenza.

### **Art. 4. Svolgimento delle sedute in videoconferenza**

1. La partecipazione dei componenti alle sedute a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente provvedimento.
2. Per lo svolgimento delle sedute con modalità in videoconferenza i componenti della Giunta Comunale nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della segretezza.
3. Per la validità delle sedute in modalità videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per le sedute svolte in presenza.
4. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.
5. Il Presidente e il Segretario, o chi li sostituisce, possono prendere parte alle sedute in videoconferenza da una sede diversa dalla sede della casa comunale.

6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

7. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e rinviata.